



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 28/03/2018

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFE ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P
1	RIGAMONTI LUCA	SI
2	GATTI DAVIDE	SI
3	COMI LORENZO	SI
4	POZZI LUCA	SI
5	CASIRAGHI GIORGIO	SI
6	COLOMBO MARIA TERESA	SI
7	MOTTADELLI MASSIMO	SI

N.	Cognome e Nome	P
8	PIROVANO MARCO	SI
9	SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA	SI
10	CARLINI ROSSELLA	SI
11	MUCCI MILENA	NO
12	POZZI MARIA PIA	NO
13	PIROVANO GIOVANNI	SI

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e ss.mm.ii. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (in sostituzione della TARES applicata nell'anno 2013), secondo i seguenti criteri e presupposti:

- ✓ possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ determinazione della base imponibile considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alla fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

Dato atto che:

- ✓ la predetta Legge di Stabilità 2014 disciplina in dettaglio, ai commi dal 641 al 668 dell'art. 1, la TARI destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- ✓ il comma 651 dispone che per la commisurazione della tariffa possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (in alternativa il comma 652 consente, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti);
- ✓ il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario dello stesso, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale e distinguendoli in costi fissi e variabili;
- ✓ il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ✓ il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 21.08.2014 con il quale è stata istituita nel Comune di Monticello Brianza la Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato con delibere consiliari n. 50 del 28.10.2014, n. 38 del 25.07.2015 e n. 10 del 28.03.2017;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;



Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64.-;

Atteso che:

- ✓ utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Monticello Brianza ammonta ad € 278,66.-, come da tabella allegata (allegato A) e quindi inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.;
- ✓ i costi complessivi del servizio sono pari ad € 416.304,61.-, ben al di sotto del costo standard complessivo di € 551.572,98.-;

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2018, redatto in conformità del richiamato D.P.R. n. 158/1999, che tiene conto dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia e dei costi relativi ai servizi svolti in appalto o con affidamenti in house, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – (**allegato B**);

Visto che ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della Legge di Stabilità 2014 e dell’art. 21 del predetto regolamento, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

Visto l’allegato prospetto di determinazione delle tariffe nel quale sono riportati analiticamente i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 – in applicazione del comma 651 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 per cui ha optato questa Amministrazione – ai fini dell’attribuzione delle parti fisse e variabili delle tariffe (**allegato C**);

Dato atto a tale riguardo che:

- ✓ l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
- ✓ la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
- ✓ per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- ✓ per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;



- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;
- ✓ per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui ai commi da 656 a 660 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 ed agli artt. da 23 a 28 del Regolamento Comunale;

Considerato che l'art. 34 del citato Regolamento Comunale ha previsto la riscossione della tassa in due rate a scadenza: 16 maggio e 16 novembre di ciascun anno;

Considerato che:

- ✓ l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- ✓ a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- ✓ la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Visto:

- ✓ l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- ✓ il comma 27 del medesimo articolo che ha confermato, fino al 2017, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche ed ha rinviato al 2018 l'utilizzo dei fabbisogni standard per la determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017), che estende il blocco delle aliquote anche per l'anno 2017, ad eccezione della TARI;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 laddove è previsto che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato:

- ✓ il D.L. 29 novembre 2017 – pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017 – che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28.02.2018;
- ✓ il D.L. 09 febbraio 2018 – pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.2018 – che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31.03.2018;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15.05.2014 avente ad oggetto: "Nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Comunale Unica (IUC)";



DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Tassa sui Rifiuti (TARI):
 - ✓ **il Piano Finanziario** relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 che costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato B**);
 - ✓ **le Tariffe** per la Tassa sui rifiuti (TARI) come dettagliate nell'**allegato C**) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità al piano predetto;
2. di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2018 avverrà, come stabilito dall'art. 34 del vigente regolamento alle seguenti scadenze:
 - ✓ 16 maggio 2018 e 16 novembre 2018;
3. di confermare la maggiorazione del 50% per il calcolo della tariffa giornaliera;
4. di dare atto che:
 - ✓ la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2018;
 - ✓ il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come deliberato dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo;
 - ✓ ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il piano finanziario verrà inviato all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti;
5. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione sul sito Internet www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

~~~~~

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione evidenziando che la novità più importante riguarda l'introduzione del rapporto fabbisogni/costo standard. Il Sindaco dichiara: *“Per il Comune di Monticello Brianza gli oneri complessivi del servizio sono ben al di sotto del costo standard complessivo di € 551.572,98. Il piano finanziario oggetto di approvazione prevede dei costi, fissi e variabili, pari a circa 416.000 euro. Con riferimento agli effetti sulle tariffe, dal bilancio di previsione risulta che il relativo capitolo è superiore rispetto all'anno precedente, ma ciò è dovuto solo ad una diversa classificazione contabile. Con riferimento alle utenze domestiche, sono riconfermate le tariffe dell'anno 2017, con una piccola diminuzione. L'effetto più rilevante del nuovo piano finanziario, in senso positivo, riguarda le utenze non domestiche, cioè quelle relative alle attività artigianali, commerciali ed industriali. I costi fissi e variabili, quindi, si stanno ricalibrando in modo differente; per le utenze non domestiche nel senso di una riduzione dei costi, per le utenze domestiche nella direzione di una riconferma con una lieve diminuzione. Il piano economico-finanziario comprende anche le agevolazioni che interessano le scuole*



*e la Casa di Riposo. E' da sottolineare che poiché da quest'anno Silea S.p.A. provvede anche alla raccolta e al trasporto dei rifiuti del Comune di Monticello Brianza, si registrerà un incremento dei costi complessivi. Si auspica un aumento della differenziazione dei rifiuti per mitigare l'aumento dei relativi costi".*

Prende la parola il Consigliere Pirovano Giovanni che evidenzia le criticità, emerse da quando è stato introdotto il contenitore giallo per la raccolta differenziata della carta e del cartone, derivanti dalla scarsa capienza del contenitore stesso.

Interviene il Consigliere Casiraghi Giorgio il quale precisa che il 45% dei rifiuti conferiti nel sacco viola nello scorso anno è rappresentato proprio dalla carta. Ribadisce comunque che vi è la possibilità per i cittadini di conferire anche apponendo a fianco del contenitore giallo, carte e cartone in appositi contenitori di cartone.

Risponde il Sindaco che non vi sono variazioni in termini di quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, e che le oscillazioni derivano da un'incertezza del cittadino circa il loro esatto conferimento.

Riprende la parola il Consigliere Pirovano Giovanni: *"Noi abbiamo una cittadinanza abituata da anni a differenziare".* Aggiunge: *"Visto che si procede alla differenziazione, vi deve essere una riduzione anche dei costi di smaltimento. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo un beneficio di circa 6.000 euro. Per l'area ecologica, invece, quale sarà il destino dell'Avam?"*.

Il Sindaco risponde che sino al 31.12.2019 è ancora in vigore la convenzione tra Comune e Avam. Precisa. *"Tutto dipende da loro. In occasione di una visita del Direttore Tecnico di Silea S.p.A., Ing. Peverelli, all'isola ecologica di Monticello Brianza, è rimasto meravigliato di come la stessa sia ben tenuta"*.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, qui allegati.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Carlini Rossella e Pirovano Giovanni), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti

## **DELIBERA**

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018.**

Successivamente, con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Carlini Rossella e Pirovano Giovanni), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Rigamonti Dott. Luca

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viviana Tutore

(atto sottoscritto digitalmente)